



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2015

Entrato in vigore in data 19.12.2015

PARTE PRIMA - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

COMPRESO IL CONDUCENTE

- Articolo 1 Definizione del servizio
- Articolo 2 Disciplina del servizio
- Articolo 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Articolo 4 Condizioni d'esercizio
- Articolo 5 Numero autorizzazioni
- Articolo 6 Riconoscibilità delle autovetture
- Articolo 7 Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea
- Articolo 8 Operatività del servizio
- Articolo 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Articolo 10 Requisiti e ubicazione della rimessa
- Articolo 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 12 Contenuti del bando
- Articolo 13 Presentazione delle domande
- Articolo 14 Titoli oggetto di valutazione
- Articolo 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 16 Validità dell'autorizzazione
- Articolo 17 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Articolo 18 Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone
- Articolo 19 Caratteristiche delle autovetture
- Articolo 20 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 21 Acquisizione della corsa
- Articolo 22 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Articolo 23 Comportamento degli utenti
- Articolo 24 Collaborazione alla guida
- Articolo 25 Interruzione del trasporto
- Articolo 26 Trasporto di soggetti diversamente abili
- Articolo 27 Tariffe
- Articolo 28 Contachilometri
- Articolo 29 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
- Articolo 30 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Articolo 31 Reclami
- Articolo 32 Addetti alla vigilanza
- Articolo 33 Sanzioni
- Articolo 34 Rinuncia all'autorizzazione
- Articolo 35 Sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 36 Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 37 Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 39 Irrogazione delle sanzioni

PARTE SECONDA - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

- Articolo 40 Disciplina dal servizio
- Articolo 41 Definizioni e classificazioni
- Articolo 42 Accesso al mercato
- Articolo 43 Disposizioni concernenti i conducenti
- Articolo 44 Documento fiscale
- Articolo 45 Contingente numerico
- Articolo 46 Requisiti di onorabilità
- Articolo 47 Capacità finanziaria
- Articolo 48 Requisito dell'idoneità professionale
- Articolo 49 Perdita della capacità finanziaria
- Articolo 50 Perdita dell'idoneità professionale
- Articolo 51 Sanzioni

PARTE TERZA - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

- Articolo 52 Disciplina del servizio
- Articolo 53 Definizioni e classificazioni
- Articolo 54 Avvio dell'attività
- Articolo 55 Sostituzione di veicolo

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 56 Entrata in vigore
- Articolo 57 Norme finali

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

COMPRESO IL CONDUCENTE

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello del conducente, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
3. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, dalla Legge 15 gennaio 1992 n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) dalla Legge Regionale 3 aprile 1995 n.14, nonché dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e i. (nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m. e i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e da ogni altra norma di legge vigente in materia.
2. Eventuali fattispecie non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, c. 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - 3.1 essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - 3.2 associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - 3.3 associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- 3.4 essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
4. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A., s.r.l., etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
 5. Nei casi di cui al comma 3, punti 3.2 e 3.3, ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento, la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
 6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti:
 - 6.1 comunicazione scritta del conferimento;
 - 6.2 copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 - 6.3 copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - 6.4 copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
 7. L'ufficio comunale competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione in calce all'autorizzazione recante la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento.
 8. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
 9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 4 **Condizioni d'esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

2. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992 n.21, conformemente a quanto previsto dall'Art.230-bis del codice civile.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 **Numero autorizzazioni**

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, individua il contingente numerico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel Comune di Diso, nella frazione di Marittima, nei Comuni limitrofi e tenuto conto di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea (per cura presso ospedali, località termali, matrimoni ed altre cerimonie).

Art. 6 **Riconoscibilità delle autovetture**

Le autovetture in servizio di noleggio portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile, di forma ovale di mm. 150X100 recante la dicitura "NCC", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune.

Art. 7 **Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea**

1. Previa autorizzazione del Responsabile SUAP, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8 **Operatività del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" presso la Camera di Commercio, ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. abilitazione professionale prevista dal comma 8 dell'art.116 del vigente CdS (C.A.P.);
 - b. idoneità professionale (iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L. R. 3/4/1995 n.14);
 - c. idoneità morale;
 - d. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è richiesta l'autorizzazione di esercizio;
 - e. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
 - f. residenza del titolare (e sede legale nel caso di società) nel territorio comunale.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1982, n.646; 12 ottobre 1982, n.726 e successive integrazioni e modifiche;
 - c. sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - d. sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 3/4/1995, n.14.

Art. 10

Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità, in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del Comune.

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il
3. Comune una o più autorizzazioni.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Art. 12

Contenuti del bando

Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Responsabile SUAP, possono essere presentate telematicamente, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale A.R..
2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati:
 - a. cognome e nome;
 - b. luogo e data di nascita;
 - c. cittadinanza;
 - d. residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - e. codice fiscale;
 - f. titolo di studio;
 - g. numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
 - h. h) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada (patente di guida KB);
 - i. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - j. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 31.03.1998, n.114;
 - k. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773;
 - l. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
 - m. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
 - n. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquenni o precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
 - o. dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
 - p. eventuale dichiarazione ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

- q. dichiarazione concernente l'impegno a mantenere la residenza (e la sede legale nel caso di società) nel territorio del Comune di Diso;
- r. impegno a produrre, prima del rilascio dell'autorizzazione, valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Diso;

- 3. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.
- 4. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Responsabile SUAP nel relativo bando.

Art. 14

Titoli oggetto di valutazione

- 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile SUAP procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
 - a. laurea: punti 4
 - b. diploma di maturità: punti 3
 - c. residenza del titolare (e sede legale nel caso di società) nel territorio comunale da oltre un anno, alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
 - d. nuova impresa, non titolare di alcuna autorizzazione NCC: punti 2;
 - e. titolare di una autorizzazione NCC: punti 1;
 - f. titolare di due autorizzazioni NCC: punti 0,50;
- 2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità di cui alla lettera b del comma 1.
- 3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
 - a. stato di disoccupazione;
 - b. minore età;
- 4. Quando anche l'età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio.

Art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1. Il Responsabile SUAP approvata la graduatoria di merito, comunica l'assegnazione e procede al rilascio dell'autorizzazione, previo accertamento del possesso di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Diso di una sede e di una rimessa. L'assenza dell'anzidetta documentazione comporta l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione.
- 2. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

Art. 16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità illimitata.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. E' consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per:
 - 1.1. atto tra vivi, alle seguenti condizioni:
 - a. titolare assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. subentrante residente ovvero sede legale nel territorio del Comune di Diso.
 - 1.2 mortis causa a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
2. Il Responsabile SUAP dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b. la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente Art.9.
3. Il titolare che abbia ceduto l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poterne ottenere una nuova.

Art. 18

Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone

1. Per autoveicoli ad uso speciale (veicoli blindati per trasporto di persone, auto funebri e autoambulanze) adibiti al trasporto pubblico specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
2. Il Responsabile SUAP provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per trasporto speciale o specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:
 - a. Il contingente numerico delle autorizzazioni è illimitato;

- b. Possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione “trasporto speciale” o “trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche”;
 - c. Soggetti richiedenti l’autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell’art. 9 del presente regolamento;
 - d. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
 - e. In deroga ai casi previsti all’art. 17, l’autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.
3. Gli assegnatari dell’autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 19

Caratteristiche delle autovetture

Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.

Art. 20

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune immediatamente.

Art. 21

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all’interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è consentito, altresì, lo stazionamento su aree pubbliche ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge 15.01.1992 n. 21.

Art. 22

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione

- e. del trasporto per causa di forza maggiore;
- f. consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti
- g. all'interno del veicolo;
- h. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare
- i. riguardo al contachilometri;
- j. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
- k. tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non si applica per i servizi di cui all'art.7;
- b. portare animali propri in vettura;
- c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
- d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;
- e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

Art. 23

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a. fumare in vettura;
- b. gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- c. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 24

Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'Art.9.

Art. 25

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26

Trasporto di soggetti diversamente abili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 27

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzeria, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 28

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve esserne data notizia all'utente ed al competente ufficio comunale.

Art. 29

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Responsabile SUAP autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b. la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'Art. 16;
- c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d. l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 30

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 31 Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio da parte dell'autonoleggiatore, suo collaboratore familiare o suo dipendente, sono indirizzati al Comando Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, proporrà all'ufficio competente gli eventuali provvedimenti da adottare.

Art. 32

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi della Polizia Municipale nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'Art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 33

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:
 - a. sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
 - b. sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25, 00 a € 150,00 in caso di:
 - a. violazione della disposizione di cui all'art. 4, commi 2 e 4;
 - b. violazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
 - c. violazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
 - d. violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.
3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno solare, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 in caso di violazione dell'art. 4, comma 3, qualora l'attività sia esercitata da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La stessa sanzione si applica anche per le violazioni di cui all'art. 22, comma 2. Alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
5. La sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione va comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 34

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 35

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile SUAP, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 20;
 - d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste dall'articolo 22;
 - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il Responsabile SUAP, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile SUAP, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
 - b. quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore, di cui all'articolo 9;
 - c. quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
 - d. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art.18;
 - e. per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 37

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile SUAP, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

PARTE SECONDA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)

Art. 40

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a. dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
- b. dalla legge 11 agosto 2003, n. 218;
- c. dal Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici Prot. n. RD/291 del 25.11.2011, attuativo del regolamento (CE) n. 1071/2009;
- d. dalla Circolare regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006;
- e. dalla Legge 122/2010 di modifica all'art.19 della Legge n.241/1990 e relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;
- f. dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 41

Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000 n.395 e s.m.i., svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 42

Accesso al mercato

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente, in via transitoria e fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, verrà consentita con la messa in esercizio dei singoli veicoli nella disponibilità delle imprese. La stessa è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte delle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori.
2. Il titolo abilitativo, di cui al comma 1, consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. Per l'avvio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, occorre presentare telematicamente la S.C.I.A. allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. L'attività potrà iniziare dalla data di presentazione della segnalazione.
3. Ai sensi del comma 3 del citato art.19 della L. n.241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al presente comma, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dal Responsabile SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. L'attività potrà essere esercitata in caso di chiusura della pratica con esito positivo. Pertanto il numero di autorizzazione, necessario per l'immatricolazione degli autobus, è sostituito dal "Codice Pratica" attribuito univocamente dal SUAP telematico.

5. L'attività non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Provincia di Lecce, esteso all'attività internazionale.
6. A bordo di ciascun autobus immatricolato per il servizio di N.C.C. deve essere conservata la copia conforme del relativo titolo abilitativo (S.C.I.A.).
7. Qualora intervenga un aggiornamento della normativa regionale in materia, la S.C.I.A. conserva la propria efficacia fino alla sua eventuale sostituzione, nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale.

Art. 43

Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 44

Documento fiscale

L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

Art. 45

Contingente numerico

Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus.

Art. 46

Requisiti di onorabilità

1. Per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli aventi capienza superiore a nove persone, autista compreso, con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità, previsto dall'art. 6 del Decreto del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi

informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011, è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:

- a. dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b*) per ogni altro tipo di ente;
 - b. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - c. dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
 - d. dall'impresa, in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla normativa nazionale, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo.

Art. 47

Capacità finanziaria

Ai sensi dell'Art.7 del Decreto del 25/11/2011, Prot. RD/291, fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento C.E. n. 1071/2009, l'impresa di trasporto di cui all'Art.43 del presente regolamento è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno (esercizio) secondo una delle seguenti modalità:

- attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la quale certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato Art.7, par.1;
- attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato Art.7, par.1.

Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

Art. 48

Requisito dell'idoneità professionale

1. Per l'impresa che intende svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone – autista compreso – con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 25/11/2011 Prot. RD/291, al fine di dirigere l'attività di trasporto.
2. È ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale nei casi previsti dall'art. 8

del Decreto 25/11/2011 Prot. RD/291.

Art.49

Perdita della capacità finanziaria

1. Le imprese di trasporto di cui all'art. 43 del presente regolamento, ovvero i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui all'art. 50, hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta al Comune, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, il Responsabile del Servizio SUAP può concedere un termine non superiore a un anno per il reintegro di tale capacità.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo scadere del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito non è stato reintegrato, il Responsabile procede all'avvio del procedimento di decadenza della S.C.I.A.

Art.50

Perdita dell'idoneità professionale

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa comunica, entro tre giorni, il fatto al Comune.
2. Se, entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A..

Art. 51

Sanzioni

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 47 comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 3.098,74.
2. La violazione l'obbligo di cui all'articolo 48, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 1.5493,71.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 1.549,37 ad € 4.648,11.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla L.24/11/1981 n.689.

PARTE TERZA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Art. 52

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a. dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i.;
- b. dalla Legge 15 gennaio 1992, n.21;
- c. dal Decreto 01/09/2009 n.137;
- d. dalla Legge n.122/2010 di modifica all'Art.19 della Legge n.241/1990, relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;
- e. dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 53

Definizioni e classificazioni

Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n.21 e s.m.i., svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 54

Avvio dell'attività

1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente, non essendo contingentata, è subordinata alla presentazione di una regolare segnalazione certificata di inizio dell'attività (S.C.I.A.).
2. La S.C.I.A. di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. La S.C.I.A. non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme della S.C.I.A. deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.
5. Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le segnalazioni certificate di inizio attività potranno riguardare esclusivamente i singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

Art. 55

Sostituzione di veicolo

1. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
 - a) guasto meccanico, furto o incendio;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

PARTE QUARTA

Disposizioni Comuni

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art.124 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 e dell'Art.10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione approvativa all'albo Pretorio *online* del Comune
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 57

Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Puglia vigenti in materia.